

DELIBERAZIONE 27 MAGGIO 2025

222/2025/R/GAS

**REVISIONE DELLA DISCIPLINA DEL CODICE DI RETE TIPO PER IL SERVIZIO DI
DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE (CRDG), IN TEMA DI GARANZIE E DI PAGAMENTI**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1341^a riunione del 27 maggio 2025

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 5 febbraio 2013;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 29 luglio 2004, 138/04 (di seguito: deliberazione 138/04);
- la deliberazione dell'Autorità 6 giugno 2006, 108/06 (di seguito: deliberazione 108/06) e, in particolare, l'Allegato 2;
- la deliberazione dell'Autorità 8 marzo 2012, 77/2012/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 6 dicembre 2012, 514/2012/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 20 novembre 2014, 571/2014/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2014, 649/2014/A;
- la deliberazione dell'Autorità 4 giugno 2015, 268/2015/R/eel e in particolare gli allegati A, B e C recanti il "*Codice di rete tipo per il servizio di trasporto dell'energia elettrica*" (di seguito: CTTE) come integrati e modificati;
- la deliberazione dell'Autorità 22 giugno 2017, 465/2017/R/gas (di seguito: deliberazione 465/2017/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 8 febbraio 2018, 77/2018/R/com (di seguito: deliberazione 77/2018/R/com);
- la deliberazione dell'Autorità 18 ottobre 2021, 436/2021/R/gas (di seguito: deliberazione 436/2021/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 13 gennaio 2022, 2/2022/A, e in particolare l'Allegato A recante "*Quadro Strategico 2022-2025 dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente*" (di seguito: Quadro Strategico dell'Autorità);

- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2022, 737/2022/R/gas (di seguito: deliberazione 737/2022/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 6 giugno 2023, 249/2023/R/gas (di seguito: deliberazione 249/2023/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 19 marzo 2024, 94/2024/R/gas (di seguito: deliberazione 94/2024/R/gas);
- il documento per la consultazione dell'Autorità 20 luglio 2017, 544/2017/R/com (di seguito: documento per la consultazione 544/2017/R/com);
- il documento per la consultazione dell'Autorità 25 luglio 2023, 341/2023/R/gas (di seguito: documento per la consultazione 341/2023/R/gas);
- il documento per la consultazione dell'Autorità 10 settembre 2024, 356/2024/R/gas (di seguito: documento per la consultazione 356/2024/R/gas);
- le osservazioni inviate da parte degli operatori in merito ai documenti per la consultazione 341/2023/R/gas e 356/2024/R/gas;
- la determinazione del direttore della Direzione Servizi di Sistema e Monitoraggio Energia dell'Autorità 22 dicembre 2023, DSME/4/2023 (di seguito: determinazione DSME/4/2023);
- la determinazione del direttore della Direzione Servizi di Sistema e Monitoraggio Energia dell'Autorità 2 agosto 2024, DSME/3/2024 (di seguito: determinazione DSME/3/2024);
- il comunicato dell'Autorità del 14 luglio 2020 *“Chiarimenti sull'applicazione della disciplina delle garanzie di cui al Capitolo 7 del Codice di rete tipo per il servizio di distribuzione del gas naturale”* (di seguito: comunicato del 14 luglio 2020).

CONSIDERATO CHE:

- la legge 481/95 assegna all'Autorità, tra le altre, la funzione di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore energetico; in particolare, a tal fine, ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettere d) e h), nonché del comma 37, l'Autorità regola le condizioni di accesso alle reti e le modalità di erogazione dei relativi servizi, eterointegrando in tal modo le condizioni generali di contratto predisposte dall'esercente i servizi medesimi;
- con riferimento al settore del gas naturale, il predetto modello normativo è declinato dall'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 164/00 che prevede una c.d. autoregolamentazione controllata, in forza della quale il gestore di rete predispone un codice di rete (recante condizioni generali di contratto aventi a oggetto le modalità con le quali l'impresa eroga i servizi) sulla base di criteri e obblighi definiti dall'Autorità, che approva il codice di rete previa verifica della coerenza con tali criteri e obblighi;
- l'Autorità, ai sensi dell'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 164/00, ha quindi definito con la deliberazione 138/04 i criteri di libero accesso al servizio di distribuzione del gas naturale, nonché le modalità di erogazione dello stesso, sulla

base dei quali le imprese di distribuzione sono tenute a predisporre i propri codici di rete;

- anche in ragione della numerosità delle imprese di distribuzione sul territorio nazionale, e al fine, quindi, di promuovere la concorrenza nel mercato *retail*, assicurando uniformità e omogeneità degli schemi contrattuali applicati ai rapporti coi venditori che si trovano a operare nell'ambito di diverse reti locali, con la medesima deliberazione 138/04, all'articolo 3, è stata prevista la definizione, da parte dell'Autorità, di un codice di rete tipo per la distribuzione del gas (di seguito: Codice tipo o CRDG), applicabile potenzialmente a tutti gli operatori. Il CRDG è stato quindi adottato con la successiva deliberazione 108/06, a seguito di un partecipato processo di consultazione;
- il comma 3.2 della deliberazione 138/04 prevede che, in seguito all'entrata in vigore del Codice tipo, ciascuna impresa di distribuzione possa adottare il proprio codice di rete seguendo due modalità alternative:
 - a. adottando la disciplina contenuta nel Codice tipo, mediante apposita dichiarazione di adesione da trasmettere all'Autorità; in tal caso, il codice si intende automaticamente approvato;
 - b. redigendo una proposta di codice di rete, sulla base dello schema alla deliberazione 138/04; in tal caso, la proposta di codice deve essere approvata dall'Autorità in esito al procedimento di cui all'articolo 24, comma 5, decreto legislativo 164/00, nell'ambito del quale costituiscono parametro di valutazione della proposta anche i contenuti del Codice tipo;
- nell'ipotesi di cui alla precedente lettera a., la deliberazione 138/04 riconosce comunque all'impresa di distribuzione la facoltà di integrare il proprio codice di rete, previa approvazione da parte dell'Autorità, mediante apposite clausole che si giustificano in ragione di specifiche esigenze debitamente motivate; a oggi, tutti i distributori hanno aderito al Codice tipo (alcuni con le previsioni di clausole particolari).

CONSIDERATO CHE:

- nell'ambito dell'Obiettivo Strategico OS.25 "*Garantire coerenza e certezza dei rapporti commerciali della filiera retail*" del Quadro strategico 2022-2025, l'Autorità ha inteso perseguire i seguenti obiettivi in tema di garanzie prestate, pagamenti e gestione dei relativi inadempimenti dell'utente della distribuzione: a) uniformare le procedure relative al sistema di gestione delle garanzie e dei pagamenti; b) migliorare la coerenza tra le garanzie prestate dall'utente della distribuzione e l'esposizione dell'impresa di distribuzione; c) aggiornare la gamma di garanzie a disposizione dell'utente della distribuzione; d) incentivare la regolarità nei pagamenti;
- con il procedimento per l'adozione di provvedimenti in materia di condizioni per l'accesso al servizio di distribuzione del gas naturale avviato con la deliberazione 465/2017/R/gas e successivamente rinnovato con la deliberazione 249/2023/R/gas, l'Autorità ha attribuito carattere di priorità ai seguenti aspetti:

- standardizzazione dei contenuti dei documenti regolatori correlati alle fatture di distribuzione;
- definizione delle garanzie ammesse, nonché loro dimensionamento e la gestione dei connessi eventuali inadempimenti;
- definizione della disciplina della regolarità dei pagamenti e della modalità di gestione dei connessi eventuali inadempimenti;
- i primi due temi sopra richiamati sono stati progressivamente affrontati dall'Autorità, anche tenendo conto delle osservazioni pervenute dalle associazioni rappresentative degli operatori partecipanti al Tavolo Tecnico in materia di aggiornamento del CRDG tenutosi nel corso del mese di luglio 2022 e dei dati di fatturato effettivi, divisi per mese, pervenuti da parte delle principali associazioni rappresentative dei distributori nell'ambito dello stesso procedimento, con il documento per la consultazione 341/2023/R/gas, la determinazione DSME/4/2023 e la deliberazione 94/2024/R/gas;
- in particolare, con il documento per la consultazione 341/2023/R/gas l'Autorità ha presentato gli iniziali orientamenti in tema di:
 - garanzie, con l'intenzione di introdurre una procedura standardizzata di gestione delle stesse, di ampliare il novero di tali garanzie e di aggiornarne la quantificazione degli importi, nonché di prevedere la necessità del loro adeguamento a seguito di un rilevante aumento dei punti di riconsegna (di seguito: PDR) serviti;
 - aggiornamento della disciplina delle fidejussioni assicurative, affinché fossero ammissibili se emesse da istituto italiano o accreditato a operare in Italia che detenga il medesimo giudizio di *rating* previsto nei casi di prestazione del *rating* creditizio dell'utente della distribuzione quale garanzia;
 - modifica della tempistica di scadenza delle fatture, prevedendo che la scadenza del termine di pagamento fosse conteggiata a partire dal tredicesimo giorno lavorativo successivo al termine per la messa a disposizione dei dati di misura da parte delle imprese di distribuzione;
- con la determinazione DSME/4/2023, successivamente aggiornata con la determinazione DSME/3/2024, sono stati definiti gli interventi in merito alla standardizzazione dei contenuti dei documenti regolatori correlati alle fatture di distribuzione in vigore dal 1 ottobre 2024, provvedendo a renderle uniformi nei contenuti e nelle modalità di trasmissione in ottica di semplificazione;
- con la deliberazione 94/2024/R/gas, infine, recependo alcune osservazioni pervenute nell'ambito della consultazione sopra richiamata, è stato confermato, con alcune precisazioni, quanto già espresso nel comunicato del 14 luglio 2020 in materia di garanzie prestate dagli utenti della distribuzione, riconoscendo a questi ultimi il diritto di ricorrere, senza limitazioni, anche al deposito cauzionale.

CONSIDERATO, IN PARTICOLARE, CHE:

- con il documento per la consultazione 356/2024/R/gas, tenendo conto delle osservazioni già pervenute nell'ambito della consultazione sopra ricordata, l'Autorità ha presentato i propri orientamenti finali, in particolare con il duplice obiettivo di:
 - completare la disciplina delle garanzie, con particolare riferimento al loro dimensionamento e alla gestione dei connessi eventuali inadempimenti;
 - rivedere la disciplina dei pagamenti, con particolare riferimento al requisito di regolarità e alla gestione dei connessi eventuali inadempimenti;
- gli orientamenti finali dell'Autorità presentati con il documento per la consultazione 356/2024/R/gas per quanto concerne la **quantificazione della garanzia finanziaria**, si pongono sostanzialmente in continuità con gli aspetti già prospettati nella precedente consultazione. In particolare, tali orientamenti finali riguardano:
 - il superamento dell'attuale modalità di quantificazione della garanzia - che l'utente della distribuzione presta all'impresa di distribuzione, nel caso in cui questa la richieda - attualmente in funzione del valore complessivo annuo del servizio principale (come definito al Capitolo 3, par. 1, del CRDG), al fine di tener conto della stagionalità dei consumi (c.d. effetto termico) al fine di garantire una maggiore efficacia rispetto alla metodologia attuale; in particolare, l'orientamento dell'Autorità è quello di quantificare la garanzia che l'utente della distribuzione è tenuta a prestare all'impresa di distribuzione che la richieda in base alla somma del valore del fatturato per il servizio principale relativo alle mensilità di dicembre, gennaio e febbraio (ovvero relativo ai mesi di maggior consumo per via dell'effetto termico) per i PDR serviti da ciascun utente;
 - la facoltà per gli utenti di ridurre la garanzia nei mesi c.d. estivi (aprile – settembre) a un valore pari alla metà di quello di cui al precedente alinea (fatturato del servizio principale dei mesi di dicembre, gennaio e febbraio), prevedendo che:
 - per esercitare la predetta facoltà l'utente deve risultare regolare nei pagamenti, secondo la definizione contenuta nel medesimo documento per la consultazione;
 - in ogni caso, entro il 10° giorno lavorativo del mese di settembre, l'impresa di distribuzione può comunque esigere, entro i successivi 15 giorni lavorativi, il ripristino della garanzia al valore pari alla somma degli importi fatturati per il servizio principale nei precedenti mesi di dicembre, gennaio e febbraio per i PDR compresi nel contratto dell'utente della distribuzione il giorno 1 del mese di settembre;
- per quanto riguarda l'introduzione di una **procedura standardizzata per la gestione delle garanzie**, con il medesimo documento per la consultazione 356/2024/R/gas l'Autorità ha presentato i propri orientamenti al fine di semplificare e rendere meno onerosa l'operatività delle imprese di distribuzione e degli utenti della distribuzione in materia, laddove non sono definite scadenze per la prestazione, l'adeguamento, il rinnovo, la sostituzione e l'eventuale reintegro delle garanzie. Il documento per la consultazione ha quindi previsto che:

- ciascun utente della distribuzione presti una valida garanzia prima della stipula del contratto di distribuzione quale requisito per l'accesso alla rete, come già delineato nell'ambito della precedente consultazione;
- la garanzia sia quantificata preliminarmente al primo *switching* in base al fatturato dei PDR che l'utente intende servire e successivamente adeguata al fine di essere commisurata rispetto al valore di fatturato per i PDR serviti dall'utente della distribuzione e che, nel caso di primo accesso alla rete, la stipula del contratto tra impresa di distribuzione e utente e il perfezionamento della garanzia, laddove richiesta, costituiscano condizioni necessarie alla possibilità degli *switching*;
- le garanzie di durata determinata debbano essere rinnovate entro tre mesi dalla scadenza, pena la risoluzione del contratto, rivedendo quanto precedentemente presentato in consultazione – e tenendo quindi in considerazione l'esposizione effettiva dell'impresa di distribuzione coperta dalla garanzia stessa, al fine di realizzare un adeguato contemperamento dei contrapposti interessi di utenti e imprese di distribuzione;
- l'adeguamento della garanzia effettivamente prestata avvenga ogni trimestre facendo riferimento ai più recenti valori di fatturato del servizio principale delle 3 mensilità di riferimento per la quantificazione (dicembre, gennaio, febbraio) anche nel caso in cui l'adeguamento avvenga durante il periodo di dimezzamento della garanzia; in dettaglio, si prevede che, qualora si riscontri un livello di copertura necessario superiore o inferiore di almeno il 20% di quanto effettivamente prestato, l'impresa di distribuzione richieda l'adeguamento da effettuarsi entro 15 (quindici) giorni lavorativi;
- nei casi di richiesta di rinnovo, adeguamento o sostituzione della garanzia, qualora l'utente non vi provveda nei termini stabiliti, l'impresa di distribuzione diffidi per iscritto l'utente entro i successivi 4 giorni lavorativi dalla scadenza prevista, richiedendo la prestazione entro i successivi 7 giorni lavorativi decorsi i quali il contratto si intende risolto; in tal modo, l'Autorità ha rivisto la tempistica prospettata nel primo documento per la consultazione;
- nel periodo di diffida, nei casi in cui l'utente sia inadempiente in tema di adeguamento, sostituzione o rinnovo della garanzia, l'utente non possa presentare nuove richieste di *switching*;
- nel caso di perdita dei requisiti, per poter accedere alle garanzie c.d. reputazionali, l'utente deve avere a disposizione un termine pari a 15 giorni lavorativi per la prestazione di una garanzia di tipo c.d. tradizionale e che, in caso di inadempimento, il contratto si intende risolto;
- gli utenti che subiscono un *downgrade* del giudizio di *rating* idoneo debbano darne comunicazione all'impresa di distribuzione non oltre i successivi 5 giorni lavorativi, pena la riduzione a 7 giorni lavorativi del termine previsto per la prestazione della garanzia tradizionale in sostituzione alla c.d. garanzia reputazionale;
- gli utenti della distribuzione mettano a disposizione delle imprese di distribuzione, e ne diano chiara evidenza e informazione, un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a cui far pervenire tutte le comunicazioni circa la gestione dei

pagamenti e delle garanzie; al contempo, si prevede che le medesime imprese di distribuzione siano tenute a rendere noto agli utenti della distribuzione uno o più recapiti tracciabili (es. PEC) per le medesime finalità;

- al fine di ampliare il **novero delle garanzie** ammissibili, gli orientamenti finali dell'Autorità:
 - confermano quanto già delineato con la precedente consultazione, prevedendo che gli utenti possano fare ricorso alle garanzie reputazionali (*rating* creditizio e *parent company guarantee*), ammettendo quindi giudizi resi dalle agenzie registrate o certificate dall'ESMA ai sensi del Regolamento EC n. 1060/2009, e non più solo se, direttamente o per mezzo della società controllante, siano in possesso di un idoneo giudizio emesso dalle agenzie *Moody's Investor Services* e *Standard & Poor's Corporation*, purché il livello di *rating* risulti equipollente ai livelli di *rating* attualmente ammessi dal CRDG (BBB- di *Standard & Poor's Corporation* e Baa3 di *Moody's Investor Services*);
 - precisano che possano accedere alla *parent company guarantee* tutti gli utenti, e non solo le società unipersonali;
- in merito all'opportunità di **adeguare tempestivamente la garanzia** a seguito di un aumento rilevante dei punti serviti - ovvero maggiore del 10% dei punti serviti su base mensile, considerata come soglia oltre la quale tipicamente possa trattarsi del c.d. *switching* massivo - l'Autorità ha espresso i seguenti orientamenti:
 - nei casi in cui l'utente della distribuzione abbia fatto ricorso a una garanzia reputazionale nella forma di *rating* creditizio, sia necessario prestare una garanzia di tipo tradizionale oppure una *parent company guarantee* come osservato nell'ambito della consultazione. È quindi orientamento dell'Autorità fare riferimento al numero dei PDR serviti, al fine di fornire una risposta adeguata alle potenziali criticità per il sistema sottese ai casi di passaggio massivo dei medesimi punti, talvolta operato in passato opportunisticamente; e al contempo prevedere che la garanzia addizionale possa essere sostituita dal preesistente giudizio di *rating*, nei soli casi in cui l'utente sia risultato regolare nei pagamenti per 6 mesi consecutivi;
 - nei casi in cui l'utente della distribuzione presti una garanzia di tipo tradizionale, questa sia adeguata entro 15 giorni lavorativi dalla richiesta dell'impresa di distribuzione;
- per quanto riguarda le **garanzie nella forma di fideiussioni assicurative** l'Autorità ha inteso:
 - confermare gli orientamenti espressi con il documento per la consultazione 341/2023/R/gas in ordine alle fideiussioni assicurative, ovvero che queste siano emesse da istituto assicurativo italiano o accreditato a operare in Italia ai sensi delle norme di legge e che detenga un idoneo giudizio di *rating* creditizio direttamente o per mezzo della società controllante ai sensi dell'articolo 2359, commi 1 e 2, del Codice civile;
 - prevedere che il giudizio di *rating* creditizio dei soggetti che possono emettere le fideiussioni assicurative di cui sopra possa essere pari o superiore a BBB- se rilasciato dalle società *Standard & Poor's Corporation* o *Fitch Ratings* oppure

- Baa3 se rilasciato dalla società *Moody's Investor Service*, ovvero B+ se emesso dalla società *AM Best*;
- valutare l'introduzione di un *format* univoco per ogni tipologia di fideiussione o di *parent company guarantee*, nel caso in cui proposte per tale *format* pervenissero da un processo di condivisione piena tra gli operatori del settore e gli istituti che rilasciano tali garanzie;
 - in merito alla **fatturazione e alle procedure di verifica della regolarità dei pagamenti**, gli orientamenti presentati dall'Autorità con il documento per la consultazione 356/2024/R/gas riguardano:
 - la revisione del termine per il pagamento delle fatture emesse dalle imprese di distribuzione, prevedendo, come suggerito dagli operatori in risposta alla prima consultazione, un unico termine corrispondente all'ultimo giorno lavorativo del mese successivo a quello di emissione delle fatture;
 - la disciplina relativa alla regolarità nei pagamenti, introducendo un "requisito di regolarità dei pagamenti" ulteriore rispetto a quanto prospettato nel primo documento per la consultazione (ovvero che le fatture del servizio principale degli ultimi 6 mesi siano integralmente saldate) definendo, tra gli altri, i giorni di ritardo ammissibili ponderati rispetto all'importo fatturato nel mese per risultare regolare nei pagamenti;
 - il riconoscimento d'una facoltà, per l'utente regolare nei pagamenti, di richiedere la riduzione della garanzia nonché la facoltà di prestare, in alternativa alle garanzie c.d. tradizionali, una delle garanzie c.d. reputazionali;
 - l'aggiornamento della disciplina di gestione dell'inadempimento nei pagamenti, al fine di renderla più coerente con quella del trasporto dell'energia elettrica, prevedendo nello specifico che, in caso di inadempimento nei pagamenti, l'impresa di distribuzione, entro 4 giorni lavorativi, diffidi per iscritto l'utente ad adempiere entro i successivi 7 giorni lavorativi e che, nel caso questi ultimi trascorrono inutilmente:
 - il contratto di distribuzione si intenda risolto secondo le tempistiche previste dalla regolazione dell'Autorità in materia, se l'utente ha prestato quale garanzia il *rating* creditizio;
 - l'impresa di distribuzione proceda all'escussione della garanzia chiedendone il reintegro entro i successivi 7 giorni lavorativi, per un ammontare pari al valore di riferimento - ovvero pari al valore del fatturato del servizio principale dei mesi di dicembre, gennaio e febbraio anche qualora ciò avvenga nei mesi estivi - decorsi inutilmente i quali il contratto di distribuzione si intende risolto secondo le tempistiche previste dalla regolazione dell'Autorità in materia.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- in risposta al documento per la consultazione 356/2024/R/gas sono pervenute osservazioni da parte di 4 imprese principalmente operanti nella distribuzione di gas

naturale, 6 imprese principalmente operanti nella vendita, 3 associazioni di operatori e 2 associazioni di imprese operanti nella vendita;

- i partecipanti hanno nuovamente espresso la loro sostanziale condivisione delle finalità e degli orientamenti dell'Autorità, riconoscendo l'opportunità di regolare ulteriormente il sistema delle garanzie, anche nell'ambito di una riforma organica del CRDG, esprimendo puntualmente proposte e osservazioni sintetizzabili nei termini seguenti;
- per quanto riguarda gli elementi presentati dall'Autorità in merito alla **metodologia di quantificazione della garanzia** che gli utenti della distribuzione sono tenuti a prestare, le osservazioni ricevute sono piuttosto eterogenee fra loro:
 - diverse imprese, operanti sia nella distribuzione che nella vendita, e loro associazioni concordano con l'orientamento dell'Autorità di tenere conto della stagionalità dei consumi e quindi del fatturato relativo al servizio principale dei mesi invernali di maggior consumo (dicembre, gennaio e febbraio);
 - un'impresa di distribuzione ritiene però opportuno che ai fini della quantificazione della garanzia siano conteggiate anche le c.d. prestazioni accessorie;
 - un'associazione di operatori e un'impresa di distribuzione chiedono che, ai fini della quantificazione della garanzia, siano esclusi eventuali corrispettivi straordinari in detrazione (ad es. la componente UG2c) in quanto tali ammontari potrebbero alterare la dimensione del credito ordinariamente dovuto (in altre parole si dovrebbe far riferimento ai tre mesi invernali c.d. standard);
 - altre imprese di vendita ritengono, invece, che l'utilizzo del fatturato dei tre mesi invernali di cui sopra possa non essere sempre adeguato o comportare un sovradimensionamento della garanzia e alcune di esse, così come un'associazione di operatori, propongono di utilizzare un valore ricavato dalla media del fatturato per il servizio principale dei mesi termici - tra ottobre e marzo - come peraltro già espresso nell'ambito della consultazione precedente;
 - alcune imprese di vendita osservano che gli utenti della distribuzione potrebbero non avere a disposizione il dato di fatturato relativo ai 3 mesi individuati per la quantificazione (dicembre-gennaio-febbraio) qualora in detti periodi essi non abbiano servito quei PDR e di conseguenza potrebbero non avere gli elementi per verificarne la correttezza della stima operata; al riguardo, una di dette imprese auspica che, in questi casi, il calcolo possa avvenire con informazioni disponibili alla società di vendita quali ad esempio il CA_{PDR} ;
 - un'impresa integrata richiede che sia esplicitato che gli oneri di sistema siano inclusi nel calcolo della quantificazione della garanzia, in quanto il distributore è obbligato a versarli a CSEA indipendentemente dall'avvenuto pagamento da parte dell'utente;
- con riferimento alla **prestazione della prima garanzia** e alla sua quantificazione le osservazioni sono discordanti. Nello specifico:
 - tre imprese di vendita ritengono che la conclusione del contratto di distribuzione debba continuare a essere contestuale col primo *switching* e che, pertanto, la richiesta di garanzia di primo accesso debba avvenire secondo le modalità attuali;

- un'impresa di vendita, due loro associazioni rappresentative e un'associazione rappresentativa degli operatori di tutte le categorie ritengono che la previsione d'una separata stipula del contratto (e del versamento anticipato delle fidejussioni) rispetto ai successivi *switching* non costituisca, in linea teorica, una reale barriera all'accesso, paventando però la possibilità di atteggiamenti – anche non necessariamente opportunistici – di inerzia del distributore alla stipula del contratto e alla stima della garanzia; in particolare, è stata segnalata la presenza di diversi distributori (normalmente di piccole dimensioni) che potrebbero mantenere un atteggiamento inerte rispetto alle iniziative dei venditori preliminari al primo accesso al relativo impianto: si osserva pertanto che tale atteggiamento potrebbe generare problemi in sede di accesso qualora esso fosse condizionato al preventivo rilascio d'una garanzia al distributore;
- un'impresa di distribuzione ritiene opportuno introdurre un obbligo informativo per gli utenti di dichiarare, in fase di sottoscrizione del contratto, la miglior stima della dimensione e delle caratteristiche del parco di clienti che intendono acquisire nei primi 3 mesi, e che l'impresa di distribuzione effettui il primo dimensionamento sulla base di tale parametro;
- in merito all'adeguamento delle garanzie, con specifico riferimento al **dimezzamento nei mesi estivi** e al conseguente reintegro per i mesi invernali:
 - alcune società di vendita e un'associazione rappresentativa degli operatori osservano che l'iter prospettato non consentirebbe all'utente di beneficiare del dimezzamento per l'intero periodo compreso da aprile a settembre, ma solamente per alcuni mesi;
 - altri ritengono la richiesta di adeguamento debba essere vincolata alla verifica da parte dell'impresa di distribuzione del pagamento delle fatture;
 - un'impresa di distribuzione ritiene che la decisione circa il reintegro al valore commisurato ai tre mesi invernali della garanzia andrebbe lasciata, in modo più flessibile, alla gestione dell'impresa di distribuzione;
 - un'impresa integrata e un'associazione rappresentativa degli operatori ritengono che la possibilità di dimezzamento della garanzia debba far riferimento esclusivamente ai PDR con usi termici mentre, al contrario, un'impresa di distribuzione, un venditore e un'associazione rappresentativa dei venditori convengono che sia opportuno che il dimezzamento avvenga senza differenziazioni in base all'uso;
- in merito alla **verifica periodica di adeguamento della garanzia** la maggior parte dei soggetti intervenuti nella consultazione evidenzia che la verifica non dovrebbe essere troppo frequente e che dovrebbe anche essere allineata rispetto a quella che viene effettuata per il dimezzamento nei mesi estivi e il relativo reintegro per i mesi invernali;
- relativamente alla **procedura di gestione degli inadempimenti** in tema di garanzie e all'introduzione della diffida ad adempiere, in luogo della clausola risolutiva espressa, un'impresa di distribuzione segnala che il rischio creditizio potrebbe aumentare sensibilmente, mentre un'associazione rappresentativa degli operatori

apprezza l'orientamento di voler individuare un iter che realizzi un equilibrio tra i diversi interessi;

- per quanto riguarda la previsione di una **garanzia di tipo mutualistico** per gli utenti che accedono a c.d. garanzie reputazionali, gli osservatori hanno evidenziato opinioni contrastanti fra loro:
 - l'introduzione di tale garanzia, per taluni, potrebbe costituire un elemento di stabilità del sistema;
 - diversi altri operatori, tipicamente operanti nel settore della vendita ma anche un'associazione rappresentativa degli operatori sia della vendita che della distribuzione, ritengono invece che, gravando sugli utenti affidabili che utilizzano il *rating* o la *parent company guarantee* quale forma di garanzia, ne disincentiverebbe il ricorso;
- in merito alla necessità di **adeguare tempestivamente la garanzia nei casi di aumento rilevante dei punti serviti** (ovvero maggiore del 10% su base mensile):
 - alcuni operatori generalmente concordano con l'intendimento dell'Autorità e due di essi propongono che la soglia di riferimento vari in funzione del numero di PDR serviti;
 - la maggioranza dei soggetti intervenuti ritiene, al contrario, che tale adeguamento debba essere previsto nel caso di aumento rilevante dei volumi di gas naturale;
 - gli operatori che si esprimono in merito condividono infine la previsione che sia possibile prestare garanzia addizionale anche nella forma di *parent company guarantee* benché osservino che, in questo caso, il necessario giudizio di *rating* detenuto dalla società controllante debba essere di livello inferiore rispetto a quanto delineato nella consultazione;
- per quanto riguarda gli orientamenti in ordine alle **fidejussioni assicurative**:
 - tutti gli operatori convengono con quanto prospettato dall'Autorità;
 - nel condividere l'orientamento, un'impresa integrata suggerisce l'opportunità di prevedere uno specifico flusso informativo nei confronti del distributore per i casi in cui la preposta Autorità di vigilanza del settore assicurativo revochi l'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa a un istituto; un'altra società osserva che l'agenzia di *rating AM Best* non dovrebbe essere inserita nell'elenco delle agenzie idonee al rilascio del giudizio in quanto tale attività dovrebbe essere prerogativa delle tre agenzie maggiormente rilevanti;
- in merito alla modifica del **termine di scadenza delle fatture** del servizio di distribuzione:
 - gli operatori generalmente condividono l'intenzione di definire un unico termine, ma solo alcuni di loro ritengono condivisibile la sua individuazione nell'ultimo giorno lavorativo del mese successivo di fatturazione in contrasto con la quasi totalità delle osservazioni ricevute in sede del primo documento per la consultazione 341/2023/gas, quando, in particolare, era stato rappresentato che il termine di scadenza di pagamento così individuato fosse prioritario anche rispetto al fatto che gli utenti abbiano a disposizione 30 giorni per il saldo;
 - alcuni inoltre osservano che l'intendimento di prevedere il pagamento delle fatture entro la fine del mese possa essere vanificato per effetto dell'orientamento in

- merito al requisito di regolarità dei pagamenti che prevede una flessibilità di 4,5 giorni;
- altri partecipanti alla consultazione, operanti nella vendita, propongono di vincolare la scadenza delle fatture alla data di messa a disposizione dei dati di misura;
 - un'impresa di vendita e un'impresa di distribuzione propongono infine che le fatture di distribuzione debbano essere emesse al massimo entro il quint'ultimo giorno del mese e che il termine di scadenza di pagamento avvenga decorsi 30 giorni dall'emissione;
 - in merito al requisito di **regolarità dei pagamenti** delle fatture del servizio:
 - gli operatori in generale condividono l'orientamento dell'Autorità di introdurre un requisito mensile di regolarità dei pagamenti, definendo i giorni massimi di ritardo ammissibili rispetto all'ammontare del fatturato del mese;
 - diverse imprese operanti nella vendita, o loro associazioni, osservano altresì che l'utente dovrebbe essere qualificato regolare nei pagamenti qualora esso non sia inadempiente non più d'una volta rispetto al semestre; ciò in coerenza con quanto previsto dalla regolazione del servizio di trasporto dell'energia elettrica;
 - due imprese di distribuzione propongono inoltre che la franchigia implicitamente definita dal requisito di regolarità (i.e. il fatto che un utente sia regolare nel caso di ritardi di pagamento non superiore a 4,5 giorni, ponderati sugli importi) possa essere utilizzata dagli utenti fino a un numero massimo di mesi nel semestre, in quanto, diversamente, il criterio comporterebbe, di fatto, lo slittamento sistematico del termine dei pagamenti;
 - tutti gli operatori, infine, condividono l'orientamento dell'Autorità secondo cui il requisito di regolarità nei pagamenti, come definito ai sensi degli alinea precedenti, costituisca condizione necessaria affinché l'utente possa richiedere la riduzione della garanzia prestata o, nel caso di permanenza del requisito stesso per almeno sei mesi, prestare una delle garanzie reputazionali. Oltre a ciò, un'impresa di distribuzione propone anche che gli utenti già non regolari nei pagamenti possano richiedere di prestare garanzie reputazionali decorsi 12 mesi di regolarità dei pagamenti (e non solo 6 mesi); un'impresa di vendita, invece, propone che il periodo di tempo nel quale i pagamenti devono essere regolari, al fine di poter ridurre la garanzia prestata, corrisponda ai tre mesi tra dicembre e febbraio, rispetto ai quali si quantifica la garanzia stessa;
 - alcuni operatori osservano anche che le eventuali contestazioni relative alla correttezza degli importi fatturati debbano essere adeguatamente circostanziate al fine di evitarne un uso strumentale. Inoltre, due imprese di distribuzione propongono di estendere il termine di 10 giorni, entro cui le imprese di distribuzione debbano fornire motivata risposta a tali contestazioni, in quanto ritenuto eccessivamente stringente;
 - in merito alle previsioni relative alla **gestione dell'inadempimento nei pagamenti**:
 - quasi tutti gli operatori condividono la disciplina prospettata dall'Autorità, basata sulla diffida ad adempiere da parte dell'impresa di distribuzione entro 4 giorni dalla scadenza della fattura;

- due rappresentanti della vendita, però, osservano che il termine a disposizione dell'impresa di distribuzione per diffidare l'utente inadempiente sia eccessivamente stringente laddove, a loro dire, non si tiene conto dell'importo della fattura; un'impresa di distribuzione propone, più in generale, che le conseguenze degli inadempimenti tengano conto degli importi della fattura non pagata (rispetto al servizio principale), nel senso che solo per l'inadempimento sopra determinati importi sia prevista la risoluzione del contratto;
- un'impresa di distribuzione propone che, nel periodo in cui perdura l'inadempimento dell'utente, sia sospesa la facoltà di quest'ultimo di presentare nuove richieste di *switching*;
- un'impresa di vendita osserva inoltre che non debba essere prevista una clausola risolutiva espressa (al contrario invece di un'impresa di distribuzione che la ritiene opportuna nei casi di reiterati ritardi) ma che invece sia prevista la (sola) diffida ad adempiere;
- due imprese di distribuzione evidenziano la necessità che sia introdotto un meccanismo di riconoscimento degli oneri della morosità, analogamente a quanto previsto per il servizio del trasporto dell'energia elettrica;
- in merito ai tempi **per l'operatività** delle disposizioni del presente provvedimento, gli operatori hanno condiviso il programma inizialmente delineato dall'Autorità, richiedendo un periodo di almeno sei mesi dall'adozione del provvedimento stesso. Due operatori della vendita richiedono altresì un tempo congruo (maggiore dei 15 giorni lavorativi previsti per l'adeguamento periodico della garanzia) per la prima quantificazione della garanzia ai sensi della nuova disciplina.

RITENUTO CHE:

- sia opportuno adottare, con le precisazioni di seguito indicate in base anche a quanto emerso in sede di consultazione, gli interventi prospettati nel documento per la consultazione 356/2024/R/gas, sia per quanto riguarda la disciplina delle garanzie, sia con riferimento ai termini di pagamento delle fatture, nonché in relazione alla gestione dei relativi inadempimenti;
- in particolare, in merito alla **quantificazione della garanzia**, sia opportuno, anche alla luce delle osservazioni pervenute:
 - confermare gli orientamenti espressi nel documento per la consultazione 356/2024/R/gas (cfr. in particolare il § 3.6, cui interamente si rinvia) prevedendo che la garanzia sia sempre commisurata al fatturato del servizio principale dei tre mesi di maggiore consumo (dicembre, gennaio e febbraio) e che, per i soli utenti che soddisfano il requisito di regolarità nei pagamenti, vi sia la possibilità di riduzione pari alla metà del valore di riferimento (fatturato del servizio principale dei tre mesi di dicembre, gennaio e febbraio) per i mesi estivi; in tal modo, infatti, è possibile:
 - innanzi tutto, superare le criticità, sopra richiamate, dell'attuale metodo di dimensionamento, e rendere la dimensione della garanzia prestata coerente con

- la stagionalità dei consumi e idonea a garantire l'esposizione dell'impresa di distribuzione;
- inoltre, fornire un adeguato incentivo all'utente alla puntualità nei pagamenti, senza pregiudicare, per i mesi estivi, l'esigenza d'un dimensionamento della garanzia adeguato alla stagionalità dei consumi;
 - prevedere, in alternativa alla disciplina di cui sopra, e per i soli utenti regolari nei pagamenti, la facoltà di accedere a un sistema semplificato di dimensionamento della garanzia in misura uniforme per i mesi invernali e per quelli estivi, pari alla metà del fatturato per il servizio principale per i mesi compresi tra ottobre e marzo; in tal modo, l'Autorità ritiene meritevoli di accoglimento le esigenze, emerse in sede di consultazione, di ridurre gli oneri amministrativi per gli utenti, derivanti da continue rimodulazioni delle garanzie; una tale misura appare ragionevole e bilanciata se si considera anche che il potenziale rischio di una lieve sottostima della garanzia nei mesi invernali, oltre a essere minimale, appare anche controbilanciato dal fatto che solo gli utenti regolari nei pagamenti (e quindi controparti che si sono dimostrate affidabili nel tempo) possono accedere a tale modalità semplificata;
 - disporre che le garanzie siano dimensionate tenendo conto dei soli importi fatturati per il servizio di principale, con l'esclusione, quindi, di eventuali corrispettivi relativi alle prestazioni accessorie (straordinari o relativi alle prestazioni commerciali) di natura occasionale, nonché di eventuali corrispettivi straordinari in detrazione (quali la componente UG2c); ciò al fine di poter disporre d'un dato adeguatamente rappresentativo dell'effettiva ordinaria esposizione dell'impresa di distribuzione;
 - non differenziare (per le medesime ragioni già chiarite nel documento 356/2024/R/gas) la determinazione delle garanzie in base alla tipologia di uso dei PDR, a tutela della semplicità ed evitando oneri amministrativi per gli operatori coinvolti;
 - confermare che sia preso a riferimento il dato di fatturato del servizio principale (e non invece il CA_{PDR} come da alcuni proposto), in quanto parametro più proprio al fine di stimare l'esposizione del distributore;
 - non accogliere l'osservazione di esplicitare ulteriormente la ricomprensione degli oneri generali nel calcolo della quantificazione della garanzia, trattandosi di oneri già ricompresi nel servizio principale;
 - sia opportuno rivedere la **tempistica di dimezzamento della garanzia**, tenendo conto dei dati di fatturato effettivi pervenuti agli uffici dell'Autorità, e in coerenza con alcune delle osservazioni pervenute, in modo tale da mettere comunque a disposizione dell'impresa di distribuzione una garanzia sufficientemente capiente per tutte le mensilità in cui il valore della garanzia sia, appunto, dimezzato – pur nel contempo garantendo all'utente una mitigazione per un tempo pari a 6 mesi; a tal fine, sia opportuno disporre che:
 - a seguito del pagamento della fattura relativa al mese di febbraio l'utente regolare nei pagamenti abbia la facoltà di richiedere al distributore la possibilità di dimezzamento del valore della garanzia;

- l'impresa di distribuzione, entro 10 giorni lavorativi dalla richiesta e verificate le condizioni di regolarità nei pagamenti nonché il pagamento della fattura relativa al mese di febbraio, trasmetta all'utente la nuova quantificazione della garanzia dimezzata rispetto al valore di riferimento (fatturato del servizio principale dei mesi di dicembre, gennaio e febbraio) con riferimento ai PDR contenuti nel contratto di distribuzione a decorrere dal giorno 1 di maggio;
- l'impresa di distribuzione entro il 5° giorno lavorativo del mese di novembre richieda il ripristino del valore intero della garanzia (c.d. valore termico) ossia pari alla somma degli importi fatturati per il servizio principale nei precedenti mesi di dicembre, gennaio e febbraio con riferimento ai PDR contenuti nel contratto di distribuzione a decorrere dal giorno 1 di novembre e che l'utente sia tenuto a provvedervi entro 15 giorni lavorativi dalla richiesta;
- sia inoltre necessario precisare che, qualora, nel corso del periodo di validità della garanzia dimezzata, l'utente perda la qualifica di utente regolare nei pagamenti, l'impresa di distribuzione ha diritto di richiedere il ripristino del valore di riferimento pari alla somma degli importi fatturati per il servizio principale nei precedenti mesi di dicembre, gennaio e febbraio;
- con riferimento alla modalità di **gestione della prima garanzia** e alla sua quantificazione, per le ragioni che seguono, e in coerenza con alcune considerazioni critiche emerse in consultazione, sia opportuno non introdurre, almeno per ora, la prospettata riforma della regolazione sul punto, rinviandone l'adozione a successivo approfondimento – mantenendo, quindi, la disciplina attuale; al riguardo, in particolare:
 - come noto, e come chiarito dall'Autorità in varie occasioni, ai sensi dell'attuale regolazione del servizio di distribuzione di cui alla deliberazione 138/04, il relativo rapporto contrattuale tra utente (che chiede l'accesso alla rete) e il distributore (che gestisce la rete cui è chiesto l'accesso) si instaura con il positivo esito della c.d. prima richiesta di *switching* (gestita ai sensi dell'articolo 12 o dell'articolo 13 della citata deliberazione 138/04) – senza che sia quindi necessario stipulare un separato documento contrattuale (essendo il relativo rapporto interamente disciplinato dal codice di rete e dalla regolazione tariffaria);
 - nel riformare la regolazione delle procedure di *switching*, prevedendone lo svolgimento attraverso il Sistema Informativo Integrato (SII) con l'intervento del relativo gestore, l'Autorità aveva prospettato (sin dal documento per la consultazione 544/2017/R/com) una riforma anche delle modalità di conclusione del contratto tra distributore e relativo utente – di cui ha però rinviato la definizione a successivo provvedimento (cfr. deliberazione 77/2018/R/com, ultimo gruppo di ritenuti) da adottare nell'ambito delle attività di revisione della disciplina delle condizioni di accesso ed erogazione del servizio oggetto del procedimento avviato con deliberazione 465/2017/R/gas, e rinnovato con deliberazione 249/2023/R/gas;
 - come chiarito sopra, la modifica dell'assetto che regola le modalità di conclusione del contratto di distribuzione non rientra tra le priorità dei primi interventi da adottare nell'ambito del predetto procedimento di cui alle deliberazioni

465/2017/R/gas e 249/2023/R/gas (che, come richiamato, si concentra sulle modalità di fatturazione, sulle garanzie, e sui tempi di pagamento), trattandosi, peraltro, d'un intervento di struttura che interessa aspetti importanti non solo del Codice tipo, ma anche della deliberazione 138/04, e che, quindi, richiede maggiori approfondimenti;

- l'introduzione di eventuali disposizioni che prevedano il rilascio d'una garanzia anche in un momento anteriore alla prima istanza di *switching*, a ben vedere, richiede anche una revisione delle modalità di accesso alla rete di distribuzione prevista dalla deliberazione 138/04 (secondo cui il rilascio d'una garanzia avviene solo in pendenza d'un rapporto contrattuale già instaurato), il che – come detto – richiede ulteriori approfondimenti; risulta pertanto opportuno rinviare all'esito di tali approfondimenti anche la valutazione di eventuali previsioni che contemplino il rilascio d'una garanzia in occasione della presentazione della prima istanza di *switching*;
- con riferimento alla **verifica periodica di adeguatezza**, sia opportuno che essa si svolga con cadenza trimestrale, da effettuarsi in base all'esposizione effettiva dell'impresa di distribuzione che non deve risultare superiore o inferiore al 20% del valore della garanzia prestata. Al riguardo, si ritiene che, in coerenza con alcuni suggerimenti emersi in consultazione, solo per gli utenti che si avvalgono della facoltà di dimezzamento della garanzia nei mesi estivi, due delle quattro verifiche trimestrali debbano avvenire contestualmente alle verifiche finalizzate a consentire il dimezzamento della garanzia e il successivo reintegro. Si ritiene inoltre opportuno introdurre nei casi di prima garanzia - cioè di primo accesso alla rete – di cui al punto precedente, che la verifica periodica di adeguatezza avvenga, per i primi mesi, con maggiore frequenza, che l'eventuale adeguamento della garanzia in esito a tali verifiche sia richiesto per una variazione già pari ad almeno il 10% di quanto prestato e che l'utente vi debba provvedere più rapidamente. Ciò al fine di tutelare con maggiore efficacia l'impresa di distribuzione in casi in cui si ritiene che il cambio dell'utente del trasporto possa essere prodromo di una variazione sensibile dei consumi rispetto allo storico;
- si debba confermare integralmente, con riferimento alla **gestione dell'inadempimento in tema di garanzie**, quanto prospettato nel documento per la consultazione 356/2024/R/gas (cfr. in particolare § 3.11, che si intende qui interamente richiamato), che aveva già recepito le osservazioni sul tema rispetto al primo documento per la consultazione, al fine di tutelare e semplificare l'operatività sia delle imprese di distribuzione che dei relativi utenti;
- per quanto riguarda l'**ampliamento del novero delle garanzie ammissibili**, al fine di temperare le esigenze connesse alla stabilità del gestore di rete e quelle degli utenti di contenimento degli oneri connessi, sia opportuno confermare gran parte degli orientamenti espressi nel documento per la consultazione 356/2024/R/gas (cfr. § 3.15), in particolare:
 - confermare che gli utenti della distribuzione possano fare ricorso alle garanzie c.d. reputazionali (*rating creditizio* e *parent company guarantee*), se in possesso di idoneo giudizio di *rating* (direttamente o tramite società controllante) che può

essere emesso dalle agenzie registrate e certificate dall'ESMA; ciò in coerenza con quanto già disposto dalla regolazione del servizio di trasporto dell'energia elettrica (del resto gli utenti del trasporto dell'energia elettrica sono anche spesso utenti della distribuzione del gas naturale);

- non prevedere, almeno per ora, anche in considerazione delle molte osservazioni in merito ricevute, l'introduzione di una garanzia di tipo mutualistico di "secondo ordine" per gli utenti che accedono alle garanzie reputazionali; ciò in quanto il requisito di regolarità dei pagamenti, cui è subordinato l'accesso alle garanzie reputazionali, dovrebbe essere sufficiente a soddisfare le esigenze di maggior prudenza imposte dal maggior rischio insito in queste ultime forme di garanzia; peraltro, l'Autorità svolgerà un attento monitoraggio, riservandosi di intervenire in caso di aumento di insoluti da parte degli utenti che ricorrono a dette garanzie;
- precisare che possono fare ricorso alla *parent company guarantee* non solo le società unipersonali;
- in merito alla necessità di tempestività nell'**adeguamento delle garanzie** prestate nel caso di aumento rilevante dei punti serviti su base mensile, sia opportuno confermare gli orientamenti esposti nel documento per la consultazione 356/2024/R/gas (§ 3.19, cui si rinvia), in particolare:
 - confermare che l'utente sia tenuto a prestare una garanzia integrativa, di tipo tradizionale, anche laddove si avvalga del *rating* creditizio, prevedendo, in quest'ultimo caso, la facoltà per l'utente di ottenere la restituzione della garanzia integrativa dopo sei mesi in cui continui a essere regolare nei pagamenti;
 - confermare anche che, in luogo di una garanzia di tipo tradizionale, l'utente possa prestare la garanzia integrativa nella forma di una *parent company guarantee* qualora sia regolare nei pagamenti, prevedendo però che il giudizio di *rating* creditizio della società controllante sia almeno pari a BBB- di *Standard & Poor's Corporation* o Baa3 di *Moody's Investor Services*; al riguardo, si ritengono quindi condivisibili le considerazioni svolte da alcuni venditori in sede di consultazione in merito all'opportunità di fare riferimento a un livello di *rating* inferiore a quello consultato, in coerenza sistemica con il contesto nazionale nel quale operano le società del settore;
 - confermare che la percentuale di aumento pari al 10% rispetto al mese precedente sia valutata in base al numero di PDR serviti dall'utente della distribuzione: tale disposizione, infatti, persegue la finalità di fornire un'adeguata risposta agli elementi di rischio, per il distributore e per il sistema, connessi all'acquisizione massiva di punti a volte operata opportunisticamente al fine di evitare di prestare una garanzia adeguatamente dimensionata. Tale elemento di rischio non sarebbe invece intercettabile in modo adeguato qualora si prendesse a riferimento l'aumento dei volumi di gas e inoltre la verifica di adeguatezza della garanzia rispetto volumi, anziché al numero di PDR, è già prevista con cadenza trimestrale (valutata in base alla variazione del +/-20% rispetto a quella prestata) grazie all'osservazione aggregata sul trimestre delle variazioni dei volumi; qualora si procedesse con una verifica mensile in base ai volumi, si dovrebbe implementare un sistema più oneroso e complesso sotto il profilo gestionale, sia per i distributori,

sia per gli utenti, in quanto le verifiche di adeguatezza mensili rispetto al volume fatturato, di fatto, comporterebbero il rischio di continui adeguamenti della garanzia;

- in merito alle **fideiussioni assicurative**:
 - sia necessario – considerata anche la pressoché unanime condivisione da parte dei soggetti intervenuti – confermare le previsioni delineate in consultazione (cfr. in particolare il documento per la consultazione 356/2024/R/gas, §§ 3.21-3.23 ai quali si rinvia) tra cui quella di comprendere l'agenzia *AM Best* tra quelle che possano rilasciare idoneo giudizio di *rating* creditizio, trattandosi, come noto, di una agenzia specializzata proprio nel settore assicurativo;
 - invece, non essendo pervenuta alcuna proposta concreta da parte degli operatori sul possibile contenuto d'un *format* univoco per ogni tipologia di fideiussione o di *parent company guarantee*, né avendo l'Autorità competenze specifiche in materia, sia opportuno rimandare eventuali valutazioni in merito;
- rispetto al **termine di scadenza dei pagamenti**, anche in accordo con alcune osservazioni pervenute sul tema, sia opportuno confermare le esigenze di semplificazione e fissare un unico termine di pagamento per le fatture del servizio di distribuzione, da individuare nel quint'ultimo giorno lavorativo del mese successivo a quello di emissione. Al contempo, tuttavia, al fine di non ridurre il tempo per il pagamento a disposizione dell'utente, sia altresì opportuno stabilire che le fatture del servizio di distribuzione siano emesse entro e non oltre il quint'ultimo giorno lavorativo del mese successivo a quello di competenza, prevedendo che, nel caso in cui detto termine non sia rispettato, la scadenza di pagamento sia posticipata di un mese rispetto a quella generalmente prevista;
- per quanto riguarda il requisito di **regolarità dei pagamenti**:
 - sia opportuno confermare la *ratio* della disciplina prospettata nel documento per la consultazione 356/2024/R/gas (cfr. §§ 4.6 e ss. ai quali si rinvia), precisando che, come suggerito da diversi operatori, l'utente si intenda regolare nei pagamenti quando rispetta i termini di pagamento rispetto al fatturato mensile per almeno cinque mesi, rispetto agli ultimi sei mesi considerati; in tal modo, si intende procedere analogamente a quanto già previsto per il servizio di trasporto dell'energia elettrica, (da una parte, definendo i giorni massimi di ritardo in un mese commisurati agli importi delle fatture con scadenza in tale mese e, dall'altra parte, prevedendo che la perdita del requisito avvenga dopo due inadempienze in sei mesi);
 - oltre a quanto sopra, sia altresì meritevole di apprezzamento la proposta da parte di due imprese di distribuzione di introdurre un'ulteriore definizione per il requisito di regolarità ovvero che l'utente sia regolare nei pagamenti se, per tre degli ultimi sei mesi, i ritardi di pagamento non superino il valore di 2,5 giorni, ponderati sugli importi. Con tale ulteriore condizione, infatti, la franchigia di 4,5 giorni implicitamente contenuta nel requisito di regolarità dei pagamenti potrà essere utilizzata dagli utenti per un numero massimo di tre mesi nel semestre, evitando, in tal modo, che si consolidino, tra gli utenti, prassi di sistematico slittamento del termine di pagamento che risulterebbero contrastanti con la

medesima *ratio* della nozione di regolarità dei pagamenti: tale nozione, infatti, è principalmente volta a incentivare gli utenti a essere puntuali e rispettare le scadenze previste per i pagamenti delle fatture, e non invece a riconoscere una ulteriore flessibilità rispetto alla predette scadenze;

- non sia invece necessario prevedere ulteriori specificazioni in merito alle modalità di contestazione della correttezza delle fatture, in quanto la fenomenologia di tali contestazioni, e dei relativi errori da parte del distributore, può essere molto varia e non predeterminabile, col rischio di appesantire inutilmente la gestione del rapporto tra esercente e utente, che comunque dovrebbe essere improntato al rispetto del generale criterio della buona fede (ai sensi dell'art. 1375 cod. civ.); in tale prospettiva, appare pertanto ragionevole e congrua l'esigenza emersa in consultazione di aumentare a 15 giorni il tempo a disposizione delle imprese di distribuzione per fornire agli utenti una risposta motivata;
- non sia invece meritevole di essere recepita la proposta di valutare il requisito di regolarità nei pagamenti con riferimento al solo periodo corrispondente ai mesi tra dicembre e febbraio (ovvero alle fatture aventi scadenza in tali mesi); una tale limitazione dell'operatività del requisito in commento, infatti, frustra la *ratio* del requisito stesso che, lo si ripete, dovrebbe essere quella di incentivare l'utente a essere puntuale nell'adempimento delle sue obbligazioni di pagamento, per l'intera durata del rapporto contrattuale (e non solo con riferimento a determinati periodi);
- sia pertanto necessario confermare che il requisito della regolarità dei pagamenti, come sopra definito, costituisca condizione necessaria affinché l'utente possa:
 - i. richiedere la riduzione della garanzia prestata di un valore pari alla metà di quello di riferimento;
 - ii. prestare garanzie reputazionali;
 - iii. prestare un'unica garanzia con quantificazione semplificata valida per tutto l'anno;
- in merito alla **gestione dell'inadempimento nei pagamenti**:
 - sia opportuno confermare, come condiviso dalla maggior parte degli operatori, gli orientamenti contenuti nel documento per la consultazione 356/2024/R/gas (cfr. §§ 4.12-4.15 cui si rinvia), prevedendo pertanto, nel caso di mancato pagamento (totale o parziale), che:
 - l'impresa di distribuzione, entro 4 giorni lavorativi, diffidi per iscritto l'utente ad adempiere entro i successivi 7 giorni lavorativi;
 - qualora l'utente, a seguito della diffida, non vi provveda, in caso di:
 - a. *rating* creditizio, il contratto di distribuzione si intende risolto secondo le tempistiche previste dalla regolazione dell'Autorità in materia;
 - b. garanzie tradizionali o *parent company guarantee*, l'impresa di distribuzione procede all'escussione della garanzia prestata chiedendone il reintegro entro i successivi 7 (sette) giorni lavorativi. Qualora l'utente non adempia entro la scadenza comunicata, il contratto di distribuzione si intende risolto secondo le tempistiche previste dalla regolazione dell'Autorità in materia;

- sia inoltre necessario eliminare il parametro, attualmente previsto dalla regolazione, del rapporto tra insoluto e fatturato dell'utente, rilevante ai fini della valutazione della solvibilità di quest'ultimo, in quanto le finalità sottese a tale previsione sono ora perseguite in modo più efficace dalla disciplina del requisito della regolarità dei pagamenti sopra esaminato;
- sia inoltre ragionevole consentire all'utente di poter continuare a presentare nuove richieste di *switching* anche nel periodo successivo alla diffida da parte dell'impresa di distribuzione, considerato che il rischio derivante dall'incremento dei PDR serviti sarebbe comunque coperto da idonea garanzia;
- non sia pure necessario inserire una clausola risolutiva espressa nei casi di reiterati ritardi, come richiesto da alcuni soggetti intervenuti nella consultazione, in quanto le esigenze sottese a tali richieste sono adeguatamente intercettate dalla disciplina relativa al requisito della regolarità dei pagamenti (di cui sopra si è trattato), che è anche volta proprio a contrastare comportamenti opportunistici e pagamenti sistematicamente in ritardo;
- infine non sia possibile accogliere la richiesta, formulata da due distributori nell'ambito della consultazione, di introdurre un meccanismo di riconoscimento degli oneri afferenti alla morosità, analogo a quello previsto dalla regolazione del servizio di trasporto dell'energia elettrica, in quanto quest'ultima regolazione si giustifica sulla base di elementi di specificità che connotano l'assetto di quest'ultimo servizio, che sono del tutto estranei rispetto al servizio di distribuzione del gas naturale; come noto, infatti, il sistema di garanzie previsto dalla regolazione del servizio di trasporto di energia elettrica non esclude che possa rimanere scoperta una quota dell'esposizione dell'utente nei confronti dell'impresa distributrice (l'impossibilità per il distributore elettrico di tutelare completamente il proprio rischio credito giustifica un meccanismo compensativo); per la distribuzione del gas naturale, invece, come visto, la disciplina delle garanzie che si introduce col presente provvedimento risulta adeguata a fornire gli strumenti necessari per un distributore efficiente a tutelare adeguatamente il proprio credito;
- sia infine opportuno confermare che gli utenti della distribuzione mettano a disposizione delle imprese di distribuzione, e ne diano a queste chiara e specifica informazione, un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a cui far pervenire tutte le comunicazioni circa la gestione delle garanzie e dei pagamenti e, al contempo, che le imprese di distribuzione siano pure tenute a rendere noto agli utenti della distribuzione uno o più recapiti tracciabili (come la PEC) per le medesime finalità e che simmetricamente ne diano chiara e specifica informazione agli utenti;
- sia inoltre adeguato prevedere che le disposizioni del presente provvedimento divengano operative a far data dall'1 maggio 2026, al fine di consentire agli operatori di disporre dei dati relativi all'intero semestre termico per poter quantificare correttamente la garanzia come disciplinata dal presente provvedimento; a tal fine, sia necessario altresì prevedere che la regolarità dei pagamenti sia valutata dalle imprese di distribuzione a decorrere dalle fatture in scadenza a partire da novembre 2025.

RITENUTO NECESSARIO, INFINE:

- aggiornare il vigente CRDG al fine di tenere conto delle modifiche apportate con il presente provvedimento in materia di garanzie e pagamenti, mantenendone inalterati il resto della struttura e dei contenuti nelle more di una eventuale futura revisione complessiva

DELIBERA

1. di approvare la *“Disciplina delle garanzie finanziarie e dei pagamenti nell’ambito del Codice di rete tipo per la distribuzione del gas naturale (CRDG)”* di cui all’Allegato A della presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di apportare le seguenti modifiche al Codice di rete tipo per il servizio di distribuzione del gas naturale (CRDG) di cui all’Allegato 2 della deliberazione dell’Autorità 6 giugno 2006, 108/06 come segue:
 - i. il paragrafo 7.1 è sostituito dal seguente:

“7.1 Disciplina delle garanzie finanziarie.
La disciplina delle garanzie finanziarie è trattata all’allegato A della deliberazione 222/2025/R/GAS.”;
 - ii. i paragrafi 7.2 e 7.3 sono abrogati;
 - iii. al paragrafo 12.1, le parole “Il capitolo describe” sono sostituite dalle parole “Il capitolo e l’allegato A della deliberazione 222/2025/R/GAS descrivono”;
 - iv. il paragrafo 12.4.1 è abrogato;
 - v. il paragrafo 12.4.5 è sostituito dal seguente:

“12.4.5 Termine di pagamento
La disciplina dei termini di pagamento è trattata all’allegato A della deliberazione 222/2025/R/GAS.”;
 - vi. al paragrafo 12.4.6, le parole “paragrafo 7.2 del” sono eliminate;
 - vii. al capitolo 13, prima del paragrafo 13.1, è inserita la dicitura “La disciplina relativa alla responsabilità delle parti e alla gestione degli inadempimenti è trattata al seguente capitolo nonché all’allegato A della deliberazione 222/2025/R/GAS.”;
 - viii. al paragrafo 13.2.1, sono abrogate le lettere c) e d);
3. di prevedere che la disciplina di cui al punto 1. e le disposizioni di cui al punto 2. si applichino a decorrere dalla data dell’1 maggio 2026;

4. di pubblicare la presente deliberazione e il Codice di rete tipo aggiornato per il servizio di distribuzione del gas naturale in esito alle modifiche di cui sopra, sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

27 maggio 2025

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini